



il Mensile

Diario Giuridico



SUPPLEMENTO

Copia Omaggio

Direzione e redazione: via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma - tel. 06 39735052 - fax 06 39735101 - e-mail: info@ilmensile.it - internet: www.ilmensile.it

ANNO 2, N. 1, GENNAIO 2012

SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX



MEDIAZIONE NEL MIRINO DELLA CONSULTA E DELLA CORTE EUROPEA

Giovanni Viale

A distanza di circa un anno dall'avvento della mediazione e nella imminenza della estensione della sua obbligatorietà per tutte le materie, ad eccezione di quelle necessariamente riservate alla giurisdizione pubblica, questo nuovo istituto non può considerarsi definitivo. Infatti la normativa si trova *sub iudice* essendo state chiamate a pronunciarsi la corte di giustizia dell'Unione europea e la nostra corte costituzionale. La prima – cui si sono rivolti i giudici di Palermo e di Mercato San Severino (Salerno) – dovrà esprimere un parere di compatibilità con la direttiva europea che prevede la mediazione (*il testo a pagina 2*) e dunque non porrà in dubbio un istitu-

to che trae origine dalle stesse fonti comunitarie, ma ne indicherà le corrette modalità di attuazione. Più diretto e incisivo si rivela invece l'intervento della corte costituzionale, che potrebbe porre nel nulla tutta la mediazione.

Il tribunale di Palermo ha posto tre quesiti. Primo: se le norme di diritto interno sulla efficacia e competenza del mediatore possano interpretarsi nel senso che lo stesso debba essere dotato, oltre che di competenze giuridiche, anche di specifiche conoscenze ed esperienze professionali in relazione alla materia del contendere. Secondo: se debbano essere richiesti criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione che facilitino l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie. Terzo: se, considerando l'assoluta centralità della volontà delle parti, il mediatore possa formulare una

proposta di conciliazione solo in caso di loro accordo amichevole e spontaneo. Il giudice di pace di Mercato San Severino ha articolato una serie di quesiti incentrati sui costi e sui tempi della mediazione, nonché sulla efficacia probatoria in senso sfavorevole alla parte che non abbia giustificato la propria assenza.

Il giudizio costituzionale si è instaurato in seguito a tre successive ordinanze emesse nel 2011 da altrettanti giudici di merito. Il Tar del Lazio, con ordinanza del 12 aprile, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità per contrasto con gli articoli 24 e 77 della costituzione, sollevata in ordine sia alla obbligatorietà della mediazione, sia al possesso, da parte degli organismi, di garanzie di serietà ed efficienza che siano conformi «a parametri o meglio a qualità che attengano esclusivamente ed essen-

zialmente all'aspetto della funzionalità generica e che, per contro, sono scevri da qualsiasi riferimento a canoni tipologici tecnici o professionali di carattere qualificatorio ovvero strutturale». Motivi analoghi sono stati dedotti dal giudice di pace di Parma il 1° agosto.

Infine, il 1° settembre, il giudice di pace di Catanzaro ha posto tre questioni: la prima per eccesso di delega in contrasto con gli articoli 76 e 77 della costituzione, poiché il decreto legislativo ha imposto la obbligatorietà della mediazione che non era stata espressamente menzionata; la seconda per la previsione del pagamento di un prezzo prima della tutela giudiziale in contrasto con l'articolo 24; la terza per l'obbligo posto in capo al solo attore di esercitare la procedura di mediazione nel caso in cui il convenuto non vi aderisca.



HAI LA PARTITA IVA?

RICHIEDI LA VISITA DI UN
CONSULENTE DELLA FORTE-GROUP
E PASSA A VODAFONE PER LA TUA RETE
AZIENDALE MOBILE E RETE FISSA

AL NUMERO 06 71046950
www.forte-group.it

Approccio multidisciplinare in aiuto alla famiglia

Daniele Brandani

Nell'attuale quadro normativo, la mediazione familiare è prevista dall'articolo 155 *sexies*, comma 2, della legge n. 54 del 2006 come una «opportunità» per il giudice che, «sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo». Nella prospettiva che questo strumento venga valorizzato e rafforzato stabilendone l'obbligatorietà, è interessante mettere a fuoco un modello che, in questo ambito, si è mostrato tra i più efficaci anche in relazione alla applicabilità ed esportabilità ad altri settori della risoluzione stragiudiziale del contenzioso: in particolare, alla mediazione civile introdotta e disciplinata dal decreto legislativo n. 28 del 2010. In tale prospettiva si può notare come, nella sperimentazione di metodi sempre più efficaci in grado di confrontarsi con la difficoltà della mediazione familiare, significativi risultati abbia prodotto l'approccio multidisciplinare della comediazione familiare. Tale modello qualifica il sistema familiare come aperto e lo pone in relazione continuativa e reciproca con gli altri nei settori sociali, economici e culturali – il lavoro, la scuola, il sistema giuridico, quello sanitario eccetera – mettendo in evidenza la molteplicità e complessità dei contesti e delle dimensioni da considerare durante una separazione.

SEGUE A PAGINA 3

Privacy e sicurezza nei condomini



Alfonso Visconti
a pagina 3

Rassegna giurisprudenziale sui titoli abilitanti conseguiti all'estero

Il consiglio dell'ordine non può rifiutare la domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati comunitari. È quanto hanno affermato le sezioni unite della corte di cassazione con la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28340, essendo del tutto irrilevante la differenza, tra Italia e Spagna, della normativa per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e la circostanza che il richiedente non abbia dimostrato il conseguimento, in Spagna, di un particolare titolo abilitante né di specifica esperienza professionale.

Mario Galdi
a pagina 3



SUPPLEMENTO

il Mensile

Periodico nazionale di informazione, attualità e cultura
 Direttore responsabile Eliana Croce



Diretto da Giovanni Viale

Redazione: Lillo S. Bruccoleri (*diritto pubblico*), Luciana Canonaco (*diritto civile*), Vania Cirese (*diritto sanitario*), Dario Costanzo (*diritto d'autore*), Michela Defflorian (*diritto di famiglia*), Marco Di Benedetto (*diritto amministrativo*), Laura Ferrari (*diritto della mediazione*), Mario Galdi (*giurisprudenza di legittimità*), Carmine Laurenzano (*diritto dei consumatori*), Cristina Mancini (*diritto penale*), Angelo Mandetta (*diritto pretorile*), Antonio Natale (*diritto societario*), Aurelia Panetta (*diritto bancario*), Umberto Perrella (*diritto tributario*), Simone Pili (*diritto umanitario*), Patrizia Profili (*diritto delle assicurazioni*), Rosalba Turco (*diritto ambientale*), Mauro Vanacore (*diritto commerciale*), Alfonso Visconti (*diritto condominiale*)

Segreteria di redazione Annamaria Baffa

Direzione e redazione: Via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma, Tel. 06 39735052, fax 06 39735101

Amministrazione: Editoriale Roma srl, 00198 Roma Via G.B. Martini, 2 Tel. 06 8412698, fax 06 84242662

Gestione periodici: Via Giovanni Gentile 22, 00136 Roma Tel. 06 98874019 - 338 4733564

Internet: www.ilmensile.it

E-mail: info@ilmensile.it - marketing@ilmensile.it

Stampa: Tipolitografia San Paolo srl, viale Enrico Ortolani, 154 - 00125 Roma Tel. 06 52169469, fax 06 52169462

Pubblicità: Editoriale Roma Srl, 00198 Roma, Via G.B. Martini, 2. Tel. 06 8412698, fax 06 84242662

La collaborazione, di norma, non è retribuita. Il materiale inviato, a prescindere dalla pubblicazione, non si restituisce.

Spedizione in abbonamento postale 45 per cento - Articolo 2, comma 20/b, legge n. 662 del 1996
 Registrazione al tribunale di Roma n. 473 dell'11 novembre 2003
 Registrazione al R.O.C. n. 16863



A.D.R. PROGEST ITALIA S.r.l.
 Sede di Roma

Indirizzo: Piazza Lorenzo Lotto, 11

Città: Roma

Provincia: Roma

C.A.P.: 00147

Responsabile Sede: **Avv. Giovanni Viale**

Tel. +39 06 51884269

fax +39 06 5133271

e-mail: roma2@adrprogestitalia.com

Risoluzione alternativa delle controversie in tutti i settori previsti. Giustizia rapida ed economica ad opera di professionisti specializzati della mediazione

Direttiva n. 52 del parlamento europeo e del consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

1. Obiettivo e ambito di applicazione. – 1. La presente direttiva ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

3. Nella presente direttiva per «stato membro» si intendono gli stati membri ad eccezione della Danimarca.

2. Controversie transfrontaliere. – 1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:

a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;

b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;

c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o

d) ai fini dell'articolo 5, un invito è rivolto alle parti.

2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (Ce) n. 44 del 2001.

3. Definizioni. – Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) per «mediazione» si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno stato membro. Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall'organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell'ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;

b) per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

4. Qualità della mediazione. – 1. Gli stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l'elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l'ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.

2. Gli stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.

5. Ricorso alla mediazione. – 1. L'organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

6. Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione. – 1. Gli stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l'esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto

dell'accordo è contrario alla legge dello stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto stato membro non ne prevede l'esecutività.

2. Il contenuto dell'accordo può essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente in conformità del diritto dello stato membro in cui è presentata la richiesta.

3. Gli stati membri indicano alla commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le norme applicabili al riconoscimento e all'esecuzione in un altro stato membro di un accordo reso esecutivo in conformità del paragrafo 1.

7. Riservatezza della mediazione. – 1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell'amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:

a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all'integrità fisica o psicologica di una persona; oppure

b) la comunicazione del contenuto dell'accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione di tale accordo.

2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli stati membri di adottare misure più restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione.

8. Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza. – 1. Gli stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza previste dagli accordi internazionali di cui gli stati membri sono parte.

9. Informazioni al pubblico. – Gli stati membri incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano appropriato, la divulgazione al pubblico, in particolare via internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.

10. Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti. – La commissione mette a disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni sugli organi giurisdizionali o sulle autorità competenti comunicate dagli stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

11. Revisione. – Entro il 21 maggio 2016 la commissione presenta al parlamento europeo, al consiglio e al comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione esamina lo sviluppo della mediazione nell'Unione europea e l'impatto della presente direttiva negli stati membri. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

12. Attuazione. – 1. Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011, fatta eccezione per l'articolo 10, per il quale tale data è fissata al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano immediatamente la commissione. Quando gli stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli stati membri.

2. Gli stati membri comunicano alla commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

13. Entrata in vigore. – La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

14. Destinatari. – Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Ius et Domus
 Centro Servizi
Servizi Legali e Professionali

Via Pietro Borsieri, 39 - 00195 Roma
 Tel. 06 96521434 - Fax 06 99701583
 www.iusetdomus.it
 e-mail: iusetdomus@hotmail.it

sulla strada
 di casa
 un film di
 Emiliano Corapi

VINICIO MARCHIONI DANIELE LIOTTI DONATELLA FINOCCHIARO MASSIMO POPOLIZZO FABRIZIO RONGIONE
 a cura di CLAUDIA PANDOLFI

DAL 3 FEBBRAIO AL CINEMA
 www.sullastradadicasa.it



Approccio multidisciplinare in aiuto alla famiglia

(Segue dalla prima pagina)

Sull'esempio dell'esperienza internazionale maturata negli ultimi decenni, accanto alla conduzione che vede un solo operatore alla guida del processo di mediazione si sono diffuse modalità che coinvolgono più operatori in grado di misurarsi con la complessità del sistema. Si parte dal «modello integrato», nato in America negli anni settanta ad opera di Marlow e Sauber, un avvocato e uno psicoterapeuta che iniziarono a lavorare insieme, anche se in sedi diverse, proponendo un metodo in cui al mediatore psicosociale si affianca un esperto di diritto solo in determinate occasioni o nel colloquio finale per la redazione del progetto di intesa. La loro collaborazione garantisce attenzione sia agli aspetti legali sia a quelli emotivi delle parti, attraverso un intervento congiunto che opera in un terreno neutrale in cui il diritto e la psicologia cooperano senza rivendicare una esclusività di competenza o una primazia dell'uno o dell'altra. Non costituendo un intervento terapeutico né una mera consulenza giuridica si pone obiettivi particolari e richiede nei singoli operatori abilità complementari all'esperienza professionale abituale, legale o terapeutica, e principalmente un lavoro di negoziazione, di adattamento reciproco e di accoglienza delle differenze che carat-

rizzano i singoli mediatori. Una attività così complessa richiederà una capacità di sintonizzazione e coordinamento che potrà raggiungersi dopo un training per ottimizzare l'abilità e l'efficacia nella collaborazione.

Questo modello potrebbe essere utilmente applicato in altri ambiti in quanto presenta notevoli potenzialità rispetto ai separati interventi specialistici. Un grande vantaggio deriva, tra l'altro, da una maggiore creatività e da un più marcato equilibrio tra i sessi e le culture, dato che la coppia di mediatori può essere «strategicamente» composta da un uomo e una donna, creando e favorendo identificazioni e alleanze di genere. Ne deriva l'opportunità di utilizzare abilità complementari per esercitare un controllo rafforzato su eventuali errori ed evitare rischi di autoreferenzialità. Può osservarsi, in conclusione, che il modello proposto è in grado di offrire un servizio completo e di qualità, capace di integrare e accogliere, nell'ambito del medesimo processo di mediazione, differenti bisogni di tipo relazionale, emotivo ed economico-patrimoniale. Un tale approccio, potenzialmente utile nella generalità dei casi, risulta particolarmente opportuno nelle situazioni caratterizzate da elevata conflittualità o da forte squilibrio di potere.

Daniele Brandani



La crisi di coppia può trovare un componimento con la mediazione familiare anche attraverso il nuovo modello integrato che vede lavorare insieme avvocati e psicoterapeuti. L'attenzione agli aspetti legale e a quelli emotivi favorisce un progetto di intesa

Rassegna giurisprudenziale sui titoli abilitanti conseguiti all'estero

(Segue dalla prima pagina)

Tra gli obiettivi dell'Unione europea vi è quello della regolamentazione del reciproco riconoscimento tra i paesi membri dei relativi diplomi, certificati e titoli professionali, al fine di garantire il diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito Ue e alla libertà di stabilimento, nonché il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi stato dell'unione. Il soggetto munito di titolo professionale di altro paese membro, equivalente a quello di avvocato, che voglia esercitare stabilmente la propria attività in Italia, può innanzitutto chiedere al ministero della giustizia italiano l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato con iscrizione al relativo albo. Quest'ultimo, previo parere di un'apposita conferenza di servizi, stabilisce, con decreto, la cosiddetta prova attitudinale che deve sostenere il soggetto al fine di compensare le diversità di formazione rispetto a quanto previsto dalla legge italiana.

In alternativa, avvalendosi del procedimento di «stabilimento-integrazione» previsto dalla direttiva 98/5/Ce, attuata dal decreto legislativo n. 96 del 2001, il soggetto munito di equivalente titolo professionale di un altro paese membro può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale, utilizzando il proprio

titolo d'origine (per esempio, quello spagnolo di *abogado*) e, al termine di un periodo di tre anni di effettiva attività in Italia (d'intesa con un legale iscritto nell'albo italiano), può chiedere di essere «integrato» con il titolo di avvocato italiano e l'iscrizione all'albo ordinario, dimostrando al consiglio dell'ordine l'effettività dell'attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito. Il procedimento dispensa l'interessato dal sostenere la prova attitudinale, richiama a coloro che chiedono nell'immediato il riconoscimento del titolo di origine e il conseguimento della qualifica di avvocato. Nell'ambito di tale ultimo procedimento, in con-

creto perseguito dal ricorrente nel caso di specie, l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati comunitari stabiliti, negata a quest'ultimo, è subordinata, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva 98/5/Ce e dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2001, alla mera condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente autorità di altro stato membro.

Tanto premesso, le sezioni unite affermano «l'illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro stato membro in base all'omologazione: del diploma di laurea già conseguito nello stato di appartenenza, se tale omologazione si fonda – così come l'omologazione alla «*lecencia en derecho*» spagnola della laurea in giurisprudenza conseguita in altro stato membro – su di un ulteriore percorso formativo (frequenza di corsi universitari e superamento di esami complementari) nel paese omologante».

Mario Galdi



La telecamera nei condomini è consentita solo se vengono rispettati i diritti di riservatezza

(Segue dalla prima pagina)

Da tempo si sta presentando l'esigenza di installare sistemi di videosorveglianza nei condomini per assicurare l'incolumità delle persone e la sicurezza delle parti comuni e delle proprietà dei singoli. In proposito il garante della privacy ha tenuto a chiarire che la normativa speciale «è senz'altro applicabile anche ai trattamenti di suoni e di immagini effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che tali informazioni siano eventualmente registrate in un archivio elettronico, o comunicate a terzi, dopo il loro temporaneo monitoraggio in un circuito di controllo» (pareri del garante dal 1997 al 2000). Si ritiene lecito l'impiego di controllo televisivo del vano di pianerottolo anche senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, purché il campo visivo non superi gli spazi di ragionevole interesse e purché non si tratti di impianti anche filmanti che influirebbero sul diritto alla riservatezza degli altri condomini (cassazione penale, quinta sezione, sentenza n. 20233 del 2003). Tali impianti non sono soggetti alle norme sulla tutela della privacy solo se le riprese sono strettamente limitate allo spazio antistante la porta di ingresso senza estensione alle aree circostanti comuni e se le informazioni raccolte non vengono in alcun modo comunicate o diffuse. A tal fine il garante della privacy il 13 maggio 2008 ha provveduto a segnalare al parlamento e al governo l'opportunità che sia valutata anche l'eventuale adozione di una possibile regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza delle aree comuni condominiali, identificando le condizioni

per assumere idonee determinazioni, con particolare riferimento alla individuazione dei partecipanti al processo decisionale (i soli condomini ovvero anche i conduttori) e del numero di voti necessari per l'approvazione della deliberazione (l'unanimità o una determinata maggioranza). Il vuoto legislativo in questa materia si incontra pertanto con alcuni diritti fondamentali della costituzione come quello alla riservatezza e alla vita privata. «Il condominio è infatti un luogo di incontro di vite in cui i singoli condomini non possono mai sopportare senza il loro consenso un'ingerenza nella loro riservatezza seppure per il fine sicurezza di chi videoregistra. Né l'assemblea può sottoporre un condomino a una rinuncia a spazi di riservatezza solo perché abitante del comune immobile, non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona». Mancando dunque una norma specifica, permangono significativi e troppo numerosi i problemi che vengono posti al garante, che continua a sollecitare l'intervento del legislatore (si veda l'ordinanza n. 1273 del 2011 della sezione civile del tribunale di Varese).

Esaminata la normativa e la posizione del garante della privacy in ordine alla questione, resta da individuare il quorum deliberativo da applicare in assemblea. Se, per esempio, configurassimo la installazione del sistema di videosorveglianza quale spesa voluttuaria e onerosa, si trova risposta nell'articolo 1121 del codice civile, laddove in tema di innovazione prevede che i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qual-

siasi contribuito nella spesa. Se l'utilizzazione separata non fosse possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Ne deriva che tale delibera, ancorché presa a maggioranza, non opera nei confronti dei condomini assenti in assemblea e non può essere fatta valere per la ripartizione della relativa spesa anche a loro carico. Il quorum varia a seconda di ciò che viene riportato nella verbalizzazione dell'assemblea che abbia lo scopo della tutela personale o delle parti comuni. Viene in soccorso, con una ordinanza interlocutoria, il tribunale di Salerno che il 14 dicembre 2010 ha sospeso l'efficacia di una delibera assembleare che *in primis* ribadisce il vuoto normativo in materia di videosorveglianza delle parti di un edificio in comune; *in secundis* afferma l'importanza dell'assemblea quanto meno nel caso di votazione adottata a maggioranza per decidere sulla installazione di simili impianti. Il tribunale ha evidenziato come l'assemblea di condominio non possa in alcun modo essere considerata alla stregua di un titolare del trattamento dei dati personali, dei quali si entra in possesso in virtù del normale funzionamento dell'impianto di videosorveglianza. L'assemblea non potrà mai essere titolare del trattamento dei dati poiché le sue competenze si fermano alla amministrazione dei beni e non possono senza il consenso di tutti i comproprietari invadere la sfera dei diritti individuali dei singoli condomini.

Alfonso Visconti

adrUnion unione europea conciliatori e arbitri

Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della giustizia al n. 229 del Registro degli organismi di mediazione ed iscritto al n. 157 del Registro degli enti di formazione per mediatori

Via Paolo Mercuri, 8 (adiacenze Piazza Cavour), 00193 Roma
Tel. 06 97606214 fax 06 97606063 e-mail: info@adrunion.it - adrunion@pec.it

Adr Union srl nasce dalla sinergia di professionisti, quali magistrati in quiescenza, avvocati, commercialisti e professori universitari con lo scopo di promuovere la cultura della risoluzione alternativa delle controversie mediante procedure di conciliazione e di arbitrato.

La società, inoltre, svolge la propria attività nell'ambito della formazione avanzata e dell'aggiornamento professionale in campo giuridico, giovandosi della collaborazione di docenti altamente specializzati provenienti dal mondo accademico, giudiziario, forense e della Pubblica Amministrazione.

Amministratore Unico dell'Adr Union è il Dr. Giovanni Francesco Lo Turco, già Presidente della Corte di Appello di Roma e Presidente Onorario Aggiunto della Corte di Cassazione. Adr Union valorizza le differenti esperienze e competenze professionali dei soci al fine di offrire alla propria utenza un servizio altamente specializzato.

Sede ADR Union





21 MARZO 2012

Con la primavera arriva la mediazione obbligatoria per le controversie condominiali

Il sole avrà sciolto la neve, ma per rompere il ghiaccio e far dialogare le persone ci sono professionisti in gamba



BASTA ANDARE ALLA ADR PROGEST ITALIA



Iscritto al n. 93 del Registro degli organismi di mediazione

Roma2

Risoluzione alternativa delle controversie in tutti i settori previsti. Mediatori specializzati per una giustizia rapida ed economica

00147 Roma, piazza Lorenzo Lotto, 11 - Tel. 06 51884269, fax 06 5133271

Seconda sede: 00195 Roma, via Pietro Borsieri, 39 - Tel. 06 96521434

e-mail: roma2@adrprogestitalia.com

Orario: 8-18